

POLISPORTIVE GIOVANILI SALESIANE

REGOLAMENTO ORGANICO

Approvato il 13 luglio 2013

Premessa

I regolamenti sono emanati per disciplinare lo svolgimento delle attività di tipo associativo, formativo, sportivo, gestionale e amministrativo, promosse dalla Associazione PGS.

L'applicazione delle norme stabilite è guidata dallo spirito associativo di chi riconosce nello sport un luogo privilegiato di formazione e di crescita.

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, per la sua interpretazione o per la variazione degli articoli che lo compongono, tutti i poteri, nessuno escluso, sono demandati al Consiglio Nazionale.

Titolo 1

LE ASSOCIAZIONI LOCALI PGS

ART. 1 - Costituzione

Le Associazioni locali PGS, costituite liberamente ai sensi delle vigenti leggi, debbono essere in possesso di un proprio Statuto in regola con le norme vigenti e conformi al dettato dell'art. 10 dello Statuto Nazionale PGS.

ART. 2 - Denominazione dei "Soci"

Le associazioni locali, "soci" dell'Associazione nazionale PGS, possono utilizzare, accanto alla propria denominazione sociale, la sigla "PGS", solo se in regola con il versamento della quota annuale di affiliazione.

Titolo 2

AFFILIAZIONE, RINNOVO, TESSERAMENTO

ART. 3 - Organi competenti

Gli organi competenti a ricevere le richieste di affiliazione, di rinnovo e di tesseramento sono: il Comitato zonale, il Comitato Provinciale, il Comitato Regionale o il Consiglio Nazionale. È competenza del Comitato Regionale, o del Consiglio Nazionale, l'accettazione formale della richiesta di affiliazione e di rinnovo, nonché la materiale trasmissione alla Segreteria nazionale della documentazione prevista agli articoli 4 e 5.

ART. 4 - Affiliazione

La richiesta di prima affiliazione all'Associazione nazionale PGS da parte di una Associazione locale PGS va inoltrata ai sensi dell'art. 8 dello Statuto nazionale ad uno degli organi competenti mediante il programma di tesseramento on line o tramite modello cartaceo. L'accettazione telematica della richiesta di affiliazione da parte del Comitato Regionale territorialmente competente e le successive operazioni di tesseramento e di iscrizione alle competizioni sono subordinate all'invio, qualora la richiedente sia costituita in forma di

A.S.D., in copia cartacea o digitale, della seguente documentazione:

1. atto costitutivo;
2. Statuto sociale della PGS richiedente;
3. certificato di attribuzione del codice fiscale e/o Partita IVA;
4. documento d'identità del Presidente;
5. codice fiscale del Presidente;
6. ricevuta di versamento della quota di affiliazione.

L'accettazione della richiesta di affiliazione conferisce alla PGS richiedente, a pieno titolo, la qualifica di socio ai sensi dell'art. 7 dello Statuto nazionale PGS e, pertanto, la possibilità di prendere parte all'attività promossa dagli organi dell'Associazione nazionale PGS.

ART. 5 - Rinnovo

Il rinnovo dell'adesione all'Associazione nazionale PGS si ottiene con la richiesta di "rinnovo" che va inoltrata ogni anno ad uno degli organi competenti mediante il programma di tesseramento on line o tramite modello cartaceo. La procedura di rinnovo si completa con l'invio, in copia cartacea o digitale, qualora la richiedente sia costituita in forma di A.S.D., della seguente documentazione:

1. documento d'identità del presidente;
2. codice fiscale del Presidente;
3. ricevuta di versamento della quota di riaffiliazione;
4. Statuto sociale della PGS richiedente, nel caso siano intervenute modifiche allo stesso.

L'accettazione della richiesta di rinnovo conferisce alla PGS richiedente la qualifica, a pieno titolo, di "Socio" dell'Associazione nazionale PGS ai sensi dell'art. 7 dello Statuto nazionale PGS.

ART. 6 - Perdita della qualifica di socio

Come previsto dall'art. 9 dello Statuto, l'Associazione locale PGS può perdere la qualifica di "Socio":

- per recesso, in seguito alle dimissioni deliberate dagli organi statutari locali e inviate al Comitato Regionale competente;
- per decadenza, in seguito alla cessazione delle attività proprie dell'Associazione e/o per il mancato versamento della quota associativa annuale entro il 31 dicembre;
- per esclusione deliberata dalla Giunta Nazionale, su proposta del Comitato Regionale e previo parere del Comitato Provinciale, qualora venga constatato:
 - a) comportamento contrastante con le finalità e i principi dell'Associazione PGS, inosservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi statutari;
 - b) intervenute modifiche dello Statuto sociale, incompatibili con lo Statuto nazionale PGS;
- per radiazione comminata dagli organi disciplinari.

La perdita della qualifica di "Socio" ha efficacia per tutti i livelli dell'Associazione.

Il recesso, la decadenza, l'esclusione, la radiazione comportano, con effetto immediato, la perdita della qualifica di "socio" e, per l'effetto, tutti i tesserati per tale Associazione sono liberi da vincolo.

ART. 7 - Tesseramento

Il tesseramento è l'atto che lega all'Associazione nazionale PGS, sino al 31 agosto immediatamente successivo alla data di validazione telematica, in un rapporto giuridico associativo, chi pratica un'attività sportiva, ludica e/o ricreativa o esplica mansioni tecniche, organizzative e/o dirigenziali all'interno di una Associazione locale PGS.

Chiunque, a qualsiasi titolo, entra a far parte di una Associazione locale PGS deve essere tesserato.

ART. 8 - La tessera PGS

Sono istituite le seguenti categorie di tessere:

- a) dirigente;
- b) atleta;
- c) ricreativa;
- d) arbitro;
- e) grandi eventi;

a) la tessera dirigente viene rilasciata:

- 1. a quanti per la qualifica ricoperta nell'ambito dell'Associazione locale o del Circolo PGS (Presidente, vice presidente, segretario, tesoriere, direttore sportivo, consigliere, addetto stampa, medico sociale, allenatore, ecc.) debbano, in qualche modo, rappresentare l'Associazione di appartenenza;

b) la tessera atleta viene rilasciata:

- 1. agli atleti ed alle atlete, sia minorenni che maggiorenni, che partecipano all'attività sportiva ufficiale denominata "Don Bosco Cup", organizzata dai Comitati Provinciali e Regionali, che dà diritto alla partecipazione ad eventuali fasi successive.

c) la tessera ricreativa viene rilasciata:

- 1. agli atleti ed alle atlete, sia minorenni che maggiorenni, che partecipano all'attività sportiva ricreativa organizzata dalle associazioni locali con il supporto del Comitato P.G.S.;
- 2. ai soci maggiorenni delle Associazioni locali PGS che pur non avendo compiti di rappresentanza, ma accettandone i principi, vivono la vita sociale della PGS locale;
- 3. ai soci che frequentano i Circoli PGS
- 4. a coloro che partecipano all'attività interna degli oratori e delle scuole.

d) La tessera arbitro viene rilasciata direttamente dalla sede nazionale agli appartenenti al Settore arbitrale e degli Ufficiali di gara, tramite i comitati regionali.

e) la tessera grandi eventi viene rilasciata a coloro che partecipano alle attività denominate “Grandi Eventi” aventi durata massima di tre giorni.

ART. 9 - Il doppio tesseramento

Ferme restando le incompatibilità di cui all’art. 33 dello Statuto nazionale:

- a) è consentito sottoscrivere una tessera dirigente per più di una Associazione locale PGS. È però consentita la partecipazione in assemblea con diritto di voto in rappresentanza di una sola associazione locale;
- b) è consentito sottoscrivere tessere ricreative, grandi eventi, per più di una Associazione locale PGS;
- c) non è consentito sottoscrivere una tessera atleta nella medesima disciplina sportiva per più di una Associazione locale PGS;

ART. 10 - Scadenza del vincolo

Tutte le tessere, di qualsiasi tipo, sono comprensive di assicurazione, secondo la convenzione assicurativa attualmente vigente, e scadono il 31 agosto immediatamente successivo alla data di vidimazione.

ART. 11 - Modalità per il tesseramento

La richiesta di tesseramento può essere effettuata mediante modulistica cartacea o tramite il programma on line a cura dell’Associazione locale PGS.

La procedura on line consiste nell’inserire telematicamente i dati richiesti ai fini del tesseramento. L’Associazione locale PGS utilizza per accedere al proprio account le credenziali ricevute tramite posta elettronica all’atto della prima affiliazione o del rinnovo e conserva comunque ai propri atti copia cartacea della richiesta di tesseramento, sottoscritta dal Presidente, dall’intestatario e, nel caso in cui quest’ultimo non abbia ancora compiuto i 18 anni controfirmata dall’esercente la potestà genitoriale. Quando la richiesta viene presentata in forma cartacea il comitato provvederà a vidimare il modulo di tesseramento, con l’apposizione, a mezzo di apposito timbro-datario, della data in cui è stata presentata la richiesta di tesseramento.

Nel caso in cui il modulo di richiesta di tesseramento da vidimare sia stato spedito a mezzo posta, il timbro di vidimazione riporterà la stessa data del timbro postale di spedizione.

In entrambe le procedure della veridicità dei dati inseriti risponde il Presidente dell’Associazione locale.

I Comitati regionali devono trasmettere alla segreteria nazionale i corrispettivi del tesseramento introitati per ciascun mese entro e non oltre il giorno 10 del mese successivo.

La validità del tesseramento decorre dalle ore 0 (zero) del giorno immediatamente successivo a quello della vidimazione.

Titolo 3

TUTELA SANITARIA

ART. 12 – Tutela sanitaria

Ai sensi del Decreto Ministero Sanità del 18.2.1982 è qualificata agonistica, ancorché organizzata con scopi promozionali, l'attività:

1. dei tesserati con tessera atleta, partecipanti a qualsiasi fase della Don Bosco Cup;
2. dei tesserati "Grandi Eventi" quando la manifestazione è dichiarata competitiva dal regolamento della stessa emanato dal comitato organizzatore.

L'età minima per cui si rende necessaria la certificazione medica agonistica è uniformata a quella stabilita dalla Federazione Nazionale della disciplina sportiva di riferimento.

Ai sensi del medesimo decreto è qualificata non agonistica l'attività:

1. degli arbitri delle varie discipline;
2. dei tesserati ricreativi, oratoriani e scolastici;
3. dei tesserati tecnici;
4. dei tesserati "Grandi Eventi" quando la manifestazione non è dichiarata competitiva dal comitato organizzatore.
5. L'attività denominata "PROMO" delle discipline ginnastica artistica e ritmica.

Non sono obbligati a sottoporsi a visita medica:

- i tesserati dirigenti;
- i giudici della ginnastica artistica e ritmica, della danza sportiva, dell'aerobica, delle discipline orientali e, in generale, di tutte le discipline sportive che prevedono che il giudice stia seduto;
- gli osservatori ed i commissari di campo.

Titolo 4

L'ANNO SOCIALE

ART. 13 - Anno sociale

Ai fini dell'attività e del tesseramento, l'anno sociale dell'Associazione nazionale PGS ha inizio il 1° settembre e si conclude il 31 agosto dell'anno civile successivo.

Titolo 5

GLI ORGANI TERRITORIALI

ART. 14 - Il Consiglio Provinciale

Oltre a quanto stabilito dall'art. 13 dello Statuto nazionale il Consiglio Provinciale:

- ha giurisdizione territoriale che coincide con i confini geografici della provincia;
- assolve, prevalentemente, la funzione di attuare e proporre tutto quanto può contribuire allo sviluppo ed alla promozione dell'Associazione PGS nel suo territorio.

In particolare:

- a) dà attuazione alle disposizioni emanate dal Consiglio Nazionale e dal Comitato Regionale;
- b) promuove ed organizza manifestazioni sportive per le Associazioni locali affiliate,

prestando la propria assistenza specialmente nei riguardi delle Associazioni locali di nuova istituzione;

- c) promuove servizi sportivi differenziati in risposta alle esigenze del territorio, in particolare e fra gli altri, sport per tutti, progetti territoriali, sport a scuola.

Il Consiglio provinciale:

- a) propone al Consiglio Regionale il nominativo del tesserato cui affidare l'incarico di Giudice Sportivo Provinciale;
- b) su proposta del Direttore Tecnico Provinciale, nomina, per ogni disciplina sportiva organizzata nella provincia, uno o più responsabili provinciali di settore, un coordinatore provinciale del settore arbitrale, e un responsabile di servizi sportivi promozionali;
- c) trasmette al Tesoriere Regionale e al Tesoriere Nazionale il bilancio preventivo e la delibera di approvazione entro il 31 ottobre;
- d) trasmette al Tesoriere regionale ed al Tesoriere nazionale il bilancio consuntivo entro il 15 marzo, accompagnandolo con le relazioni previste dallo Statuto e con la delibera di approvazione;
- e) trasmette al Presidente del Comitato Regionale ed al Presidente Nazionale la relazione sull'attività, divisa nelle aree associativa, formativa, sportiva, gestionale – amministrativa, nei tempi e nei modi stabiliti annualmente dagli stessi organismi superiori;
- f) stabilisce, annualmente, le quote di partecipazione alle attività promosse dal Consiglio provinciale in favore dei soci, dandone comunicazione al Presidente regionale;
- g) mantiene costanti rapporti con gli Organismi provinciali del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali e degli altri Enti di Promozione Sportiva presenti nel territorio, nonché con gli Enti locali e con gli organismi ecclesiali diocesani preposti alla pastorale dello sport, designando i propri rappresentanti presso tali organismi, previo parere positivo della Giunta Nazionale.

Art. 15 Il Comitato zonale

Il Consiglio Nazionale, al fine di perseguire in modo più efficace la promozione sportiva in determinate circoscrizioni territoriali, può costituire dei Comitati zonalì, di propria iniziativa o su proposta del Consiglio regionale territorialmente competente. Nella delibera di costituzione deve essere individuato l'ambito territoriale di competenza.

Il funzionamento del Comitato Zonale è demandato ad un Delegato, nominato dal Comitato Provinciale competente, che potrà avvalersi della collaborazione di altri soci con incarichi tecnici.

Entro il 30 novembre di ogni anno il Delegato predispone e trasmette al comitato provinciale il programma di attività.

Il Delegato Zonale partecipa alle riunioni del Consiglio Provinciale con diritto di parola.

ART. 16 - Il Consiglio Regionale

Oltre a quanto stabilito dall'art. 18 dello Statuto nazionale il Consiglio Regionale:

- ha giurisdizione territoriale che coincide con i confini geografici della regione. Il

Consiglio Nazionale può deliberare ambiti territoriali diversi (interprovinciali, interregionali) per particolari progetti di attività;

– assolve, prevalentemente, la funzione di attuare e proporre tutto quanto può contribuire allo sviluppo ed alla promozione dell'Associazione PGS nel suo territorio.

In particolare:

- a) dà attuazione alle disposizioni emanate dal Consiglio Nazionale;
- b) coordina l'attività dei Comitati Provinciali per quanto attiene la promozione e l'organizzazione di manifestazioni ed attività sportive, culturali e formative.

Il Consiglio regionale:

- a) propone al Consiglio Nazionale il nominativo del tesserato cui affidare l'incarico di Giudice Sportivo Regionale;
- b) su proposta del Direttore Tecnico Regionale, nomina, per ogni disciplina sportiva organizzata nella regione, un responsabile regionale di settore, un coordinatore regionale del settore arbitrale, e un responsabile di servizi sportivi promozionali;
- c) trasmette al Tesoriere Nazionale il bilancio preventivo e la delibera di approvazione entro il 31 ottobre;
- d) trasmette al Tesoriere nazionale il bilancio consuntivo e la delibera di approvazione entro il 31 marzo, accompagnandolo con le relazioni previste dallo Statuto e con l'estratto del verbale di approvazione;
- e) trasmette al Presidente Nazionale la relazione sull'attività, divisa nelle aree associativa, formativa, sportiva, gestionale – amministrativa, nei tempi e nei modi stabiliti annualmente dallo stesso organismo superiore;
- f) stabilisce, annualmente, le quote di partecipazione alle attività promosse dal Comitato regionale in favore dei soci, dandone comunicazione al Presidente Nazionale;
- g) mantiene costanti rapporti con gli organi regionali del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali e degli altri Enti di Promozione Sportiva presenti nel territorio, nonché con gli Enti locali e con gli organismi ecclesiali regionali preposti alla pastorale dello sport, designando propri rappresentanti per tali organismi, previo parere positivo della Giunta Nazionale.

Titolo 6

GLI ORGANI CENTRALI

ART. 17 - Il Consiglio Nazionale

Oltre a quanto stabilito dall'art. 23 dello Statuto nazionale, il Consiglio Nazionale:

- a) ratifica le decisioni prese, in via d'urgenza, dalla Giunta nazionale;
- b) nomina un responsabile nazionale di settore ed un coordinatore nazionale del settore arbitrale per ogni disciplina sportiva;
- c) nomina la Commissione Unica d'Appello e il Giudice sportivo delle manifestazioni nazionali;
- d) emana il calendario nazionale delle attività;
- d) stabilisce, annualmente, le quote associative;
- e) esamina ogni altro argomento sul quale, per la sua importanza o per gravi motivi,

ritenga di doversi pronunciare.

ART. 18 - Il Collegio Nazionale dei Probiviri

Nell'ambito delle competenze di cui all'art. 28 dello Statuto nonché in sede di opposizione al commissariamento degli organi periferici, decide, con esclusione di ogni altra giurisdizione, secondo equità e nel rispetto dei principi ispiratori dello Statuto, sentite le parti ed esperita l'istruttoria, con decisione da depositare entro sessanta giorni.

Titolo 7

GLI ORGANI TECNICI ED EDUCATIVI

ART. 19 - I Responsabili di Settore e di Ambito

Il Consiglio Provinciale PGS nomina, su proposta del Direttore Tecnico Provinciale, uno o più responsabili provinciali di settore per ogni disciplina sportiva organizzata nella provincia, che hanno il compito di programmare, indire, organizzare e gestire l'attività sportiva a livello provinciale, e anche di fornire consulenza tecnica, organizzativa e gestionale, su richiesta delle associazioni locali, per l'organizzazione di manifestazioni sportive, nonché uno o più responsabili degli ambiti di particolare impegno educativo: sport per tutti, progetti territoriali, sport a scuola, che hanno il compito di sollecitare ad aprirsi a servizi sportivi differenziati in risposta alle esigenze del territorio.

L'attività dei Responsabili Provinciali di settore è coordinata dal Direttore Tecnico Provinciale, ed è sottoposta all'approvazione del Consiglio Provinciale competente.

Il Consiglio Regionale PGS nomina, su proposta del Direttore Tecnico Regionale, un responsabile regionale di settore, per ogni disciplina sportiva organizzata nella regione, e un responsabile regionale degli ambiti di particolare impegno educativo, sport per tutti, progetti territoriali, sport a scuola.

L'attività dei Responsabili Regionali di settore è coordinata dal Direttore Tecnico Regionale, ed è sottoposta all'approvazione del Consiglio Regionale competente.

Il Consiglio Nazionale nomina, su proposta dal Direttore Tecnico Nazionale, un responsabile nazionale di settore per ogni disciplina sportiva organizzata dall'Associazione Nazionale PGS, e un responsabile nazionale di ambito con il compito di sollecitare tutta l'Associazione ad aprirsi a servizi sportivi differenziati, in risposta alle esigenze del territorio: sport per tutti, progetti territoriali, sport a scuola.

I responsabili di settore a tutti i livelli possono essere coadiuvati da commissioni ad hoc nominate dagli organi territoriali di riferimento.

ART. 20 – Organi del settore arbitrale

Le funzioni, gli organi, la struttura, l'organizzazione del settore arbitrale sono disciplinati dal relativo regolamento.

ART. 21 - Le Commissioni per le attività tecniche e di promozione sportiva

In ogni regione è istituita la Commissione Tecnica Regionale presieduta dal Direttore Tecnico Regionale. Nomina al suo interno un segretario ed è composta da tutti i responsabili regionali di settore e dai Direttori Tecnici Provinciali territorialmente

dipendenti.

Ha il compito di programmare, indire, organizzare, gestire e animare l'attività sportiva a livello regionale, e di fornire ai comitati provinciali consulenza tecnica, organizzativa e gestionale, per l'organizzazione e l'animazione di manifestazioni sportive.

La Commissione Tecnica Nazionale, presieduta dal Direttore Tecnico Nazionale, è composta da tutti i responsabili nazionali di settore e dai Direttori Tecnici Regionali. Ha il compito di indire e programmare l'attività sportiva a livello nazionale, e di fornire consulenza tecnica, organizzativa e gestionale, ai comitati provinciali e regionali, per l'organizzazione e l'animazione di manifestazioni sportive.

Si può articolare, ove ritenuto necessario, in sottocommissioni.

ART. 22 - La Formazione Tecnica ed Educativa

Il processo formativo si articola in tre periodi ed è così suddiviso:

- a) Campo Scuola di 1° livello;
- b) Periodo di formazione a distanza con la supervisione di un tutor;
- c) Campo Scuola di 2° livello, che, se superato, conferisce la qualifica di "Allenatore PGS".

Apposite deliberazioni del Consiglio Nazionale stabiliscono le modalità di svolgimento e di accesso.

È facoltà della Giunta Nazionale, sentito il Consiglio Nazionale, organizzare ulteriori corsi di formazione, di qualificazione e di aggiornamento per allenatori, tecnici e dirigenti.

Anche per gli ambiti: sport per tutti, progetti territoriali, sport a scuola sono organizzati e promossi corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento.

La Giunta Nazionale può altresì autorizzare appositi corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento organizzati dagli organi territoriali.

Titolo 8

INCARICHI DI GIUNTA

ART. 23 – Il Segretario

Il Segretario ha il compito di redigere i verbali delle sedute e le deliberazioni nonché di curare tutto quanto afferisce al corretto funzionamento dell'organo con le comunicazioni conseguenti.

ART. 24 – Il Tesoriere

Il Tesoriere ha il compito di curare la tenuta dei conti, gli adempimenti fiscali e la predisposizione della documentazione contabile ai fini dei rendiconti.

ART. 25 – Il Direttore Tecnico

Il Direttore Tecnico coordina le attività sportive dell'intera Associazione, al fine della realizzazione dei programmi.

Propone agli organi competenti le nomine di uno o più responsabili di settore nonché di un coordinatore del settore arbitrale per ogni disciplina sportiva organizzata ed uno o

più responsabili di servizi sportivi promozionali.

Coordina l'attività dei responsabili di settore e dei coordinatori arbitrali.

Presiede la Commissione tecnica.

E' organo tecnico del settore arbitrale e, in tale veste, esercita, nei casi previsti dal regolamento arbitrale, il potere di deferimento al Giudice sportivo degli arbitri da assoggettare a sanzione disciplinare.

Presiede, a livello provinciale, la Commissione d'esame per il conseguimento della qualifica arbitrale.

Titolo 9

ELENCO SPECIALE TESSERATI

ART. 26 – Elenco speciale

Tutti coloro che ricoprono incarichi con incompatibilità, previste dall'art. 33 dello Statuto nazionale, sono tesserati direttamente all'Associazione Nazionale PGS in un elenco speciale tenuto dalla Segreteria nazionale.

Titolo 10

ART. 27 - Commissariamento degli organi territoriali

Il Consiglio Nazionale o, in via d'urgenza, la Giunta Nazionale, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto, può procedere al commissariamento degli organi territoriali per:

- mancato funzionamento degli organi associativi, per un periodo prolungato di tempo;
- impossibilità di funzionamento degli organi associativi;
- gravi violazioni dello Statuto nazionale o dei Regolamenti;
- omessa presentazione del bilancio consuntivo e preventivo nei termini stabiliti dal Regolamento Organico;
- gravi casi di irregolarità amministrativa o contabile;
- decadenza dell'organo nei casi previsti dallo Statuto.

Contro il commissariamento è consentito ricorso esclusivamente al Collegio dei Probiviri, che decide entro sessanta giorni.

La delibera di commissariamento è esecutiva in pendenza di ricorso.

Il Commissario designato assume tutte le funzioni necessarie per il proseguimento dell'attività associativa nel rispetto dello Statuto e dei Regolamenti, assumendo i poteri dell'organismo che ha sostituito; risponde direttamente alla Giunta nazionale.

Il Commissario rappresenta a tutti gli effetti l'organo commissariato ed ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.